



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI COMO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 389/2017

UDIENZA DEL

04/06/2018 ore 14:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- FEBBRARO VITO Presidente
- ORTORE GIOVANNI LUCA Relatore
- VITALI ANGELO Giudice
-
-
-
-

N° 139/2018

PRONUNCIATA IL:

06/06/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

02/08/2018

Il Segretario

Silvana Curcelli
Silvana CURCELLI



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n depositato il
- avverso INGIUNZIONE n° P R PUBBLICITA' 2014
contro:
I.C. S.P.A. S.P.A.

proposto dal ricorrente:
I.C.

difeso da:

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

La *snc* proponeva ricorso, con istanza di reclamo, avverso l'ingiunzione di pagamento n. _____, notificata il 23/5/2017 da _____ *srl* per la riscossione di € 454,00 per l'imposta sulla pubblicità del 2014, relativa a sette cartelli con la scritta «*parcheggio riservato ai clienti del ' _____ '»*, collocati in prossimità dell'esercizio, ubicato nel Comune di Como, contestando che, come già stabilito per l'imposta del 2013 dalla CTP di Como con la sentenza n. _____ del 10/12/2014, poi confermata in appello, i cartelli non pubblicizzavano il locale e il servizio fornito, ma servivano solo a individuare gli spazi di parcheggio di pertinenza dei clienti e che analoga decisione era stata emessa per l'imposta 2015 dalla CTP di Como con la sentenza n. _____ del 27/7/2016, non impugnata, e chiedeva di dichiarare nullo l'atto impugnato per carenza delle motivazioni della pretesa impositiva, obbligatorie ex art 42 co 2 DPR 600/1973, e del presupposto soggettivo e oggettivo, ex art 52 co 5 lett. b) D Lgs 446/1997, di _____ *srl*, nonché, nel merito, per insigibilità dell'imposta, trattandosi di cartelli che non contenevano un messaggio per attirare clientela, ma fornivano solo una comunicazione per l'utilizzo del parcheggio riservato ai propri clienti e non a quelli dei locali limitrofi.

Si costituiva la _____ *srl*, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Como, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto le eccezioni di merito dovevano essere proposte nei confronti del precedente avviso di accertamento, mentre contro la successiva ingiunzione di pagamento poteva esser fatti valere solo i vizi propri di tale atto e in ogni caso, il mancato fondamento del merito del ricorso.

All'udienza del 4/6/2018 il ricorso veniva deciso.

Il ricorso è inammissibile.

L'atto impugnato è un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario del servizio di riscossione delle imposte comunali, ai sensi dell'art 2 RD 639/1910, perché come indicato in tale atto, il precedente avviso di accertamento n 113 del 7/7/2014 per l'imposta dovuta per il 2014, notificato il 21/4/2015, non era stato impugnato e quindi, era divenuto definitivo.

Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento per mancata opposizione, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, per il decorso del termine di cui all'art 21 D Lgs 546/1992, in quanto la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto di accertamento impositivo, ma un semplice atto liquidatorio.

impugnabile per vizi propri.

In tale ipotesi, lo speciale atto d'ingiunzione disciplinato dal RD 639/1910, ancora vigente, trova *“il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento”* (Cass 7076/2016).

Ciò premesso, [redacted] *snc* ha contestato la violazione dell'art 42 co 2 DPR 600/1973.

Il motivo è inammissibile perché tale norma disciplina il contenuto necessario dell'avviso di accertamento, che costituisce un atto diverso, quello presupposto dell'ingiunzione impugnata, legittimamente emessa da [redacted] *srl* in quanto affidataria del servizio di riscossione coattiva delle imposte del Comune di Como.

Per quanto concerne il merito, si è già detto che la pretesa impositiva fatta valere nell'avviso di accertamento, è ormai divenuta definitiva, per cui deve escludersi la possibilità di esaminare il motivo svolto al riguardo da [redacted] *snc*.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.

P.Q.M.

la Commissione,

dichiara

inammissibile il ricorso e

condanna

parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali per € 200,00 oltre accessori.

Como, 4/6/2018

Il relatore

(*dr. Giovanni Luca Ortore*)



Il Presidente

(*dr. Vito Febbraro*)

